

- Si fa valere a questo riguardo la violazione degli artt. 4 e 13 del TUE, ove impongono al Parlamento europeo, al pari delle altre Istituzioni, di tutelare sempre le situazioni di legittimo affidamento ingenerate, nell'ambito dell'ordinamento comunitario, da ciascuno dei soggetti che ne fanno parte.
- Si fa altresì valere la violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e di buona fede, principi generali e fondamentali del diritto dell'Unione, riconosciuti e affermati dalla stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, la quale ne impone sempre il rispetto nel caso di ripetizione di somme versate al privato in buona fede.
- Si fa infine valere la violazione dell'art. 1 del Protocollo CEDU sulla tutela della proprietà, richiamato dall'art. 6 del TUE e avente la stessa forza vincolante dei Trattati, ove impone la tutela del legittimo affidamento ingenerato nel privato sull'esistenza di un suo diritto di credito e sulla sua legittima riscossione.

Ricorso proposto il 15 gennaio 2015 — Italia/Commissione

(Causa T-17/15)

(2015/C 081/35)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: P. Gentili, avvocato dello Stato, G. Palmieri, agente)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare il bando di concorso EPSO/AD/294/14 — Amministratori (AD 6) nel settore della protezione dei dati;
- Condannare la Commissione alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione degli artt. 263, 264, 266 TFUE.
 - La Commissione ha violato l'autorità della sentenza della Corte in causa C-566/10 P, che dichiara illegittimi i bandi che limitino al solo inglese, francese, tedesco, le lingue che i concorrenti ai concorsi generali dell'Unione possono indicare come lingua 2.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione degli artt. 342 TFUE; 1 e 6 del regolamento 1/58.
 - Si fa valere a questo riguardo che, limitando a tre lingue quelle eleggibili come lingua 2 dai concorrenti ai concorsi generali dell'Unione la Commissione ha in pratica dettato un nuovo regolamento linguistico delle istituzioni, invadendo la competenza esclusiva del Consiglio in questa materia.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione degli artt. 12 CE, ora 18 TFUE; 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione; 6 n. 3 EU; 1 par. 2, e 3 Allegato III allo Statuto dei funzionari; 1 e 6 del Regolamento 1/58; 1 *quinquies* nn. 1 e 6, 27 n. 2, 28 lett. f) Statuto dei funzionari.
 - Si fa valere a questo riguardo che la restrizione linguistica apportata dalla Commissione è discriminatoria perché le norme citate vietano di imporre ai cittadini europei e agli stessi funzionari delle istituzioni restrizioni linguistiche non previste in via generale e obiettiva dai regolamenti interni delle istituzioni contemplati dall'art. 6 del reg. 1/58, e finora non adottati, e vietano di introdurre siffatte limitazioni in assenza di uno specifico, e motivato interesse del servizio.

4. Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'art. 6 n. 3 UE nella parte in cui statuisce il principio della tutela del legittimo affidamento quale diritto fondamentale risultante dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri.
 - Si fa valere a questo riguardo che la Commissione ha violato l'affidamento dei cittadini nella possibilità di scegliere come lingua 2 una qualsiasi delle lingue dell'Unione, come costantemente avvenuto fino al 2007 e come autorevolmente ribadito dalla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-566/10 P.
5. Quinto motivo, vertente sullo sviamento di potere e sulla violazione delle norme sostanziali inerenti alla natura e finalità dei bandi di concorso, in particolare, degli artt. 1 *quinquies* nn. 1 e 6, 28 lett. f), 27 n. 2, 34 n. 3 e 45 n. 1 dello Statuto dei funzionari, nonché sulla violazione del principio di proporzionalità.
 - Si fa valere a questo riguardo che, restringendo preventivamente e in modo generalizzato a tre le lingue eleggibili come lingua 2, la Commissione ha di fatto anticipato alla fase del bando e dei requisiti di ammissione la verifica delle competenze linguistiche dei candidati, che dovrebbe effettuarsi invece nell'ambito del concorso. In tal modo, le conoscenze linguistiche divengono determinanti rispetto alle conoscenze professionali.
6. Sesto motivo, vertente sulla violazione degli artt. 18 e 24 n. 4 TFUE; 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; 2 regolamento 1/58; e 1 *quinquies* nn. 1 e 6 Statuto dei funzionari.
 - Si fa valere a questo riguardo che, prevedendo che le domande di partecipazione debbano obbligatoriamente essere inviate in inglese, francese o tedesco, e che nella medesima lingua l'Epsò invii ai candidati le comunicazioni inerenti allo svolgimento del concorso, si è violato il diritto dei cittadini europei ad interloquire nella propria lingua con le istituzioni, e si è introdotta una ulteriore discriminazione a danno di chi non ha una conoscenza approfondita di quelle tre lingue.
7. Settimo motivo, vertente sulla violazione degli artt. 1 e 6 regolamento 1/58; 1 *quinquies* nn. 1 e 6, e 28 lett. f) dello Statuto dei funzionari, 1 n. 1 lett. f) dell'allegato III dello Statuto dei funzionari; e 296 n. 2 TFUE (difetto di motivazione), nonché sulla violazione del principio di proporzionalità e sul travisamento dei fatti.
 - Si fa valere a questo riguardo che la Commissione ha motivato la restrizione alle tre lingue con l'esigenza che i nuovi assunti siano subito in grado di comunicare all'interno delle istituzioni. Questa motivazione travisa i fatti perché non risulta che le tre lingue in questione siano le più usate per la comunicazione tra gruppi linguistici diversi all'interno delle istituzioni; ed è sproporzionata rispetto alla restrizione di un diritto fondamentale come quello a non subire discriminazioni linguistiche, quando esistono sistemi meno restrittivi per assicurare una spedita comunicazione interna alle istituzioni.

Ricorso proposto il 21 gennaio 2015 — International Management Group/Commissione

(Causa T-29/15)

(2015/C 081/36)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: International Management Group (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: M. Burgstaller e C. Farrell, Solicitors, e E. Wright, Barrister)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare l'allegato modificato della decisione di esecuzione della Commissione del 7 novembre 2013 relativa al programma di azione annuale 2013 a favore di Myanmar/Burma, da finanziare mediante il bilancio generale dell'Unione europea, adottato il 16 dicembre 2014; e
- condannare la Commissione alle spese.